



**COMUNE
DI ZOLA
PREDOSA**



Comune di Zola Predosa

Provincia di Bologna

Regolamento per l'assegnazione e la gestione di lotti da coltivare ad orto

APPROVATO E MODIFICATO CON DELIBERA:

C. C. 351 del 1986

C. C. 62 del 1996

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE

DI PICCOLI APPEZZAMENTI DI TERRENO DA COLTIVARE AD ORTO

ART.1

Premesso che fra gli obiettivi generali del Piano dei Servizi Sociali Comunali vi è la promozione di attività aggregative e socializzanti a favore delle fasce a maggior rischio di emarginazione, l'Amministrazione Comunale, nell'ambito della disponibilità di terreno da destinare alla coltivazione ortiva, affida - tramite gli uffici competenti - nella forma di comodato gratuito, singoli lotti di terreno a quei cittadini che ne facciano richiesta scritta e si trovino nelle seguenti condizioni:

- a) essere residenti a Zola Predosa;
- b) essere titolari di pensione di vecchiaia, di anzianità o di invalidità;
- c) non svolgere alcuna attività retribuita;
- d) non godere a qualsiasi titolo di altro appezzamento di terreno coltivabile sia di proprietà privata che pubblica.

ART.2

L'assegnatario si impegna:

- a) a non cedere e fare lavorare ad altri, sotto forma alcuna, il terreno avuto in assegnazione;
- b) a non fare commercio, sotto forma alcuna, dei prodotti coltivati;
- c) a coltivare l'orto assegnatogli nel rigoroso rispetto delle parti comuni, mantenendo pulito ed in ordine sia il proprio lotto che la parte esterna, con divieto di coltivare a ridosso delle parti metalliche, sulla siepe, nelle scoline e all'esterno del lotto assegnato;

d) a contenere entro i limiti strettamente indispensabili l'uso degli anticrittogamici, ponendo la massima attenzione nella loro distribuzione affinché non siano irrorati i prodotti degli orti vicini;

e) a utilizzare l'acqua strettamente necessaria per l'irrigazione dell'orto negli orari e nei modi che verranno stabiliti dagli organi di gestione, impegnandosi a concorrere, con quote indistinte, al pagamento dei consumi annui complessivi, indipendentemente dal periodo di assegnazione;

f) a mantenere l'orto assegnato e la zona circostante, nonché i locali e le parti comuni, in uno stato decoroso e ad erigere eventuali coperture per le colture invernali nei modi definiti dal Comitato di Gestione;

g) a rispettare, per la raccolta dei rifiuti, le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale, anche nel caso in cui la medesima decida di provvedere ad una raccolta differenziata.

ART. 3

L'assegnazione di un orto avrà la durata di due anni e si ritiene tacitamente rinnovata, salvo esplicita disdetta da parte dell'interessato o di revoca da parte dell'Amministrazione Comunale.

ART. 4

L'assegnazione ha carattere personale e cessa con il venire meno delle condizioni di cui all'art.1 o per decesso del titolare.

In quest'ultimo caso i familiari potranno usufruire dei prodotti dell'orto fino al termine della stagione agraria in corso.

Qualora più soggetti richiedenti, aventi diritto, appartengano allo stesso nucleo familiare, agli stessi verrà assegnato un solo lotto.

ART. 5

Le assegnazioni verranno effettuate tramite graduatoria predisposta in base alla data di presentazione della domanda.

ART. 6

L'accesso agli orti è permesso dall'alba al tramonto.

ART. 7

Gli assegnatari eleggeranno ogni due anni il Comitato di Gestione, composto di n. 9 membri, con il compito di verificare il costante rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, e, più in generale, di promuovere attività socializzanti e di aggregazione, in linea con gli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione Comunale.

Il Comitato di Gestione elegge al suo interno il proprio Presidente.

Il Comitato di Gestione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte l'anno, per organizzare le attività e verificare l'andamento delle stesse; in accordo con l'Amministrazione Comunale, in sede di programmazione debbono essere previsti anche momenti informativi e/o formativi sugli interventi di lotta biologica integrata.

Lo stesso Comitato di Gestione potrà essere convocato su richiesta dell'Amministrazione Comunale, ogni qualvolta questa lo ritenga necessario.

Al Comitato di Gestione compete la segnalazione all'Amministrazione Comunale delle inosservanze di quanto stabilito dal presente regolamento, e la conseguente richiesta di eventuali revoche di assegnazione.

Su iniziativa del Comitato di Gestione e/o dell'Amministrazione Comunale, almeno una volta l'anno, sarà convocata l'Assemblea degli assegnatari degli orti, per una verifica di gestione.

ART. 8

L'Amministrazione Comunale si riserva di destinare appezzamenti di terreno a servizi socio-assistenziali ed educativi, scuole e associazioni che abbiano in programma lo sviluppo di più positivi rapporti con la natura.

ART.9

Qualora l'Amministrazione Comunale abbia necessità di rientrare nella libera disponibilità di parte o di tutto il terreno concesso in uso, gli assegnatari dovranno riconsegnarlo, a semplice richiesta, nei tempi dall'Amministrazione stessa indicati, senza diritto a rimborso o risarcimento alcuno per eventuali lavori eseguiti e colture in atto.